

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1627/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1628/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 3
- Regolamento (CE) n. 1629/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 6
- Regolamento (CE) n. 1630/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 8
- Regolamento (CE) n. 1631/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo 10
- ★ Regolamento (CE) n. 1632/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1023/97 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni 11
- ★ Regolamento (CE) n. 1633/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1023/97 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni 13
- Regolamento (CE) n. 1634/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 15

Regolamento (CE) n. 1635/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.....	16
Regolamento (CE) n. 1636/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	18
Regolamento (CE) n. 1637/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	20
Regolamento (CE) n. 1638/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa le tasse all'esportazione nel settore dei cereali	21
Regolamento (CE) n. 1639/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97	23
Regolamento (CE) n. 1640/97 della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa la tassa minima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97.....	24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/548/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 1997, recante le specificazioni dei progetti di interesse comune individuati dalla decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un insieme di orientamenti relativo alle reti transeuropee nel settore dell'energia ⁽¹⁾.....** 25

97/549/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa all'immissione in commercio del T 102-test (*Streptococcus thermophilus* T 102), ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	82,5
	999	82,5
0805 30 30	388	64,2
	524	65,0
	528	51,7
	999	60,3
	0806 10 40	052
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	400	225,7
	512	89,4
	600	129,4
	624	176,5
	999	148,5
	388	72,8
	400	64,2
	508	59,8
	512	26,7
	524	73,5
0808 20 57	528	53,1
	804	72,7
	999	60,4
	052	104,2
	388	79,2
0809 30 41, 0809 30 49	512	95,4
	528	44,5
	999	80,8
0809 40 30	052	92,1
	999	92,1
	064	64,8
	066	48,3
	624	162,0
	999	91,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1628/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1997
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 641/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	17,88	7,88
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	17,88	7,88
	di qualità media	39,06	29,06
	di bassa qualità	51,43	41,43
1002 00 00	Segala	72,06	62,06
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	72,06	62,06
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	72,06	62,06
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	87,45	77,45
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	87,45	77,45
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	84,00	74,00

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31. 7. 1997 al 13. 8. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	135,39	128,63	124,89	95,93	206,28 (*)	99,85 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	13,64	5,01	9,88	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	18,64	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,42 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,83 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1629/97 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 1997****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁴⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che per consentire la realizzazione di un'azione comunitaria destinata alla Corea del Nord occorre fissare una restituzione specifica per tale destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Per le azioni comunitarie di aiuto alimentare a destinazione della Corea del Nord è fissata una restituzione di 325 ECU/t per i prodotti del codice NC 1006 30.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	0
1002 00 00 9000	23,00
1003 00 90 9000	12,00
1004 00 00 9400	6,00
1005 90 00 9000	35,00
1006 30 92 9100	269,00
1006 30 92 9900	269,00
1006 30 94 9100	269,00
1006 30 94 9900	269,00
1006 30 96 9100	269,00
1006 30 96 9900	269,00
1006 30 98 9100	269,00
1006 30 98 9900	269,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	35,00
1101 00 15 9100	0
1101 00 15 9130	0
1102 20 10 9200	47,75
1102 20 10 9400	40,93
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	17,99
1103 11 10 9200	—
1103 11 90 9200	—
1103 13 10 9100	61,40
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	11,32
1104 21 50 9100	23,98

NB: I codici prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1630/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne
bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/97 ⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato indu-

cono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 36.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmit

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

	Categoría A			Categoría C				
	Kategori A			Kategori C				
	Kategorie A			Kategorie C				
	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ				
	Category A			Category C				
	Catégorie A			Catégorie C				
	Categoria A			Categoria C				
	Categorie A			Categorie C				
	Categoria A			Categoria C				
	Luokka A			Luokka C				
	Kategori A			Kategori C				
	S	E	U	R	O	U	R	O
België/Belgique		x	x	x				
Danmark				x	x			
Deutschland			x	x				
Spain			x	x				
France				x				x
Italia				x				
Ireland						x	x	x
Nederland				x				
Österreich			x	x				
Portugal			x	x				
Suomi				x	x			
Sweden				x	x			
Great Britain			x	x	x	x	x	x
Northern Ireland			x	x	x	x	x	x

REGOLAMENTO (CE) N. 1631/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1145/97 della Commissione, del 24 giugno 1997, che istituisce un regime particolare di rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97⁽³⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1145/97 ha stabilito a quali condizioni la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o il bilancio disponibile nel quadro dell'accordo succitato;

considerando che in base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione, di cui dispone la Commissione alla data del 13 agosto 1997, il bilancio disponibile nel quadro dell'accordo rischia di essere superato, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio

dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che di conseguenza è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate tra il 6 e il 12 agosto e sospendere il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate tra il 6 e il 12 agosto 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 1145/97 sono rilasciati nella misura del 3,78 % dei quantitativi richiesti.

2. Per i prodotti del settore vitivinicolo è sospeso il rilascio dei titoli di esportazione per le domande presentate a partire del 13 agosto 1997 e a partire dal 15 agosto 1997 è sospesa la presentazione di domande di titoli di esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1632/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1023/97 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

- (1) Con regolamento (CE) n. 1023/97 ⁽³⁾, la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno di cui al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori per quanto riguarda tali importazioni. Si è applicato un campionamento ai produttori/esportatori polacchi e si sono istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre ad altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Si è inoltre istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle imprese che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esentati dai dazi provvisori relativamente alle importazioni di un particolare tipo di paletta, la paletta EUR, che è del resto l'unica ad essere contemplata dagli impegni in questione.

B. MODIFICA

- (2) Dal momento che nell'inchiesta iniziale si era utilizzato il campionamento, non è possibile avviare, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, un riesame relativo ai nuovi esportatori per determinare i margini di dumping individuali nell'ambito di questo procedimento. Tuttavia, per garantire lo stesso trattamento tanto ai nuovi produttori/esportatori quanto alle società che hanno collaborato e che non sono rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale, si ritiene opportuno consentire di applicare il dazio medio ponderato istituito nei confronti delle suddette società ai nuovi produttori/esportatori, che

altrimenti avrebbero diritto a un riesame a norma del summenzionato articolo 11, paragrafo 4, e inoltre che la Commissione accetti gli eventuali impegni offerti dai nuovi produttori/esportatori per quanto riguarda la paletta EUR,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1023/97 viene aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti, di:

- non aver esportato nella Comunità né prodotto le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento durante il periodo dell'inchiesta,
- di non essere collegata a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese esportatore oggetto delle misure antidumping imposte dal presente regolamento,
- di aver effettivamente esportato le merci in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale si basano le suddette misure, oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di un ingente quantitativo nella Comunità,

la Commissione può modificare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento aggiungendo tale parte all'elenco delle imprese di cui all'allegato I menzionato nel suddetto articolo.»

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1023/97 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Qualora una delle parti di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del presente regolamento offra un impegno per quanto riguarda la paletta EUR, la Commissione può accettare tale impegno e modificare l'articolo 2 del regolamento aggiungendo tale parte all'elenco delle imprese di cui all'allegato II menzionato nel suddetto articolo.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 7. 6. 1997, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1633/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1023/97 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

- (1) Con regolamento (CE) n. 1023/97⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/97⁽⁴⁾, la Commissione ha imposto dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno di cui al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori per quanto riguarda tali importazioni. Si è applicato un campionamento ai produttori/esportatori polacchi e si sono istituiti dazi individuali compresi tra il 4 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre ad altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Si è inoltre istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle imprese che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esentati dai dazi provvisori relativamente alle importazioni di un particolare tipo di paletta, la paletta EUR, che è del resto l'unica ad essere contemplata dagli impegni in questione.

B. RICHIESTA PRESENTATA DAI NUOVI ESPORTATORI

- (2) Dopo aver richiesto di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che avevano collaborato nel procedimento e che non erano rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale, 14 nuovi produttori/esportatori polacchi hanno, su domanda, fornito prova del fatto che sussistevano le condi-

zioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1023/97. Si ritiene che le prove allegate da queste imprese siano sufficienti per consentire la modifica del regolamento (CE) n. 1023/97 al fine di permettere l'applicazione nei confronti dei 14 nuovi produttori/esportatori del dazio imposto dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del suddetto regolamento, nonché di accettare gli eventuali impegni offerti da tali nuovi produttori/esportatori per quanto riguarda la paletta EUR,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1023/97 è modificato come segue:

Le seguenti imprese vengono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I menzionato nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del suddetto regolamento:

- ZPHU "Sek-Pol" — "Hadpol" — Krzysztof Hadrys, PL-39-400 Tarnobrzeg
- "Euro-Mega-Plus" Sp. z o o, PL-25-632 Kielce
- "CMC" Sp. z o o, PL-31-213 Kraków
- Wyrób, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, PL-23-408 Aleksandrów IV 704
- Firma Produkcyjno Transportowa, Marian Gierka, PL-87-300 Brodnica
- ZPHU "Drewnex", SC Export-Import, PL-62-818 Zelazków 45b
- Import-Export "Elko", Sp. z o o, PL-62-800 Kalisz
- PPHU "Probox", Import-Export, PL-62-800 Kalisz
- Drewpal, SC, PL-62-820 Stawiszyn
- Zaman, SC, PL-26-600 Radom
- "Marimpex", PL-24-100 Pulawy
- "Aven", Sp. z o o, PL-66-470 Kostrzyn
- PPHU "Eurex" SC, PL-98-276 Godyniec
- PH "Drewex" SC, PL-84-300 Lebork.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1023/97 è modificato come segue:

Le seguenti imprese vengono aggiunte all'elenco di cui all'allegato II menzionato nell'articolo 2 del suddetto regolamento:

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 7. 6. 1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

•ZPHU "Sek-Pol" — "Hadpol" — Krzysztof Hadrys,
PL-39-400 Tarnobrzeg

"Euro-Mega-Plus" Sp. z o o, PL-25-632 Kielce

"CMC" Sp. z o o, PL-31-213 Kraków

Wyrób, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk,
PL-23-408 Aleksandrów IV 704

Firma Produkcyjno Transportowa, Marian Gierka,
PL-87-300 Brodnica

ZPHU "Drewnex", SC Export-Import, PL-62-818
Zelazków 45b

Import-Export "Elko", Sp. z o o, PL-62-800 Kalisz
PPHU "Probox", Import-Export, PL-62-800 Kalisz
Drewpal, SC, PL-62-820 Stawiszyn
Zaman, SC, PL-26-600 Radom
"Marimpex", PL-24-100 Pulawy
PPHU "Eurex" SC, PL-98-276 Godynice.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1634/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1997

che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 è sospeso per il periodo dal 15 agosto al 31 agosto 1997.
2. È dato seguito alle domande di titoli:
 - presentate l'8 agosto 1997 per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30,
 - presentate fino al 12 agosto 1997 per gli altri prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406.
3. Non è dato seguito alle domande di titoli:
 - presentate a partire dall'11 agosto 1997 per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30,
 - presentate a partire dal 13 agosto 1997 per gli altri prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1635/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	—
1107 10 99 9000	—
1107 20 00 9000	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1997
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	-1,30	-2,60	-3,90	-5,20	-6,50
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	-1,30	-2,60	-3,90	-5,20	-6,50
1107 20 00 9000	0	-1,52	-3,02	-4,56	-6,08	-7,60

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 2	7° term. 3	8° term. 4	9° term. 5	10° term. 6	11° term. 7
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	-7,80	-9,10	-10,40	-11,70	-13,00	-14,30
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	-7,80	-9,10	-10,40	-11,70	-13,00	-14,30
1107 20 00 9000	-9,12	-10,64	-12,16	-13,68	-15,20	-16,72

REGOLAMENTO (CE) N. 1637/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1997
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e/o dell'orzo subiscano variazioni significative;
considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate appli-

cando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 10,00 ECU/t.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 7,00 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1638/97 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 1997
che fissa le tasse all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, stabilisce che, quando sussistano tali presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione, la quale può essere differenziata a seconda della destinazione;

considerando che i prezzi del frumento tenero e del frumento duro sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari; che questa circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di frumento tenero, frumento duro, farine di frumento tenero, farine di frumento duro, farine di frumento segalato, semole e semolini di frumento tenero, così come di semole e semolini di frumento duro fuori della Comunità; che si è quindi deciso di fissare una tassa

all'esportazione per tali prodotti, che tiene conto della situazione attuale del mercato mondiale di livello tale da evitare turbative sul mercato comunitario;

considerando che dei titoli di esportazione rilasciati a tali prodotti chiesti prima del 1° agosto 1997, sono tuttora in corso di validità; che, per precauzione, la loro validità era già stata limitata a 30 giorni, per contenere le quantità da esportare; che non è necessario penalizzare questi certificati;

considerando che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 120/89 ⁽⁵⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tassa all'esportazione menzionata all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Tale tassa, tuttavia, non si applica ai titoli di esportazione chiesti prima del 1° agosto 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

Codice NC	Livello della tassa all'esportazione (in ECU/t)
1001 10 00	15,00
1001 90 99	6,00
1101 00 11	22,50
1101 00 15	8,50
1101 00 90	8,50
1103 11 10	22,50
1103 11 90	8,50

REGOLAMENTO (CE) N. 1639/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 agosto al 14 agosto 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 9,90 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1640/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1997

che fissa la tassa minima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7 e 15,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 stabilisce che, quando sussistano tale presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione;

considerando che i prezzi di frumento tenero sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari e presentano una tendenza al rialzo; che questa situazione creerà dei problemi; che si è pertanto deciso di fissare una tassa all'esportazione di livello tale da evitare turbative del mercato comunitario;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la tassa minima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte presentate dall'8 agosto al 14 agosto 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97, la tassa minima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,10 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1997

recante le specificazioni dei progetti di interesse comune individuati dalla decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un insieme di orientamenti relativo alle reti transeuropee nel settore dell'energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/548/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativo alle reti transeuropee nel settore dell'energia⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 1047/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che è necessario precisare i progetti d'interesse comune individuati nella decisione n. 1254/96/CE, indicandone l'ubicazione ed eventualmente le caratteristiche principali;

considerando che con la decisione 96/537/CE⁽³⁾ la Commissione ha definito le specificazioni dei progetti d'interesse comune individuati nella decisione n. 1254/96/CE; tali specificazioni, alcune delle quali hanno subito aggiunte o modifiche, sono stabilite nell'allegato alla presente decisione insieme alle specificazioni relative ai nuovi progetti d'interesse comune individuati nella decisione n. 1047/97/CE e riportate sotto forma di schema a due colonne, in cui figurano nella colonna di sinistra i progetti individuati nella decisione n. 1254/96/CE, e in quella di destra la definizione delle specifiche di ciascun progetto; che di conseguenza la decisione 96/537/CE deve essere abrogata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9 della decisione n. 1254/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specificazioni dei progetti di interesse comune individuati nella decisione n. 1254/96/CE sono stabilite in allegato.

Articolo 2

La decisione n. 96/537/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1997.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 147.

⁽²⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1997, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 230 dell'11. 9. 1996, pag. 16.

ALLEGATO

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Specificazione (colonna di destra) dei progetti di interesse comune (colonna di sinistra) individuati nelle decisioni n. 1254/96/CE e 1047/97/CE

RETI DI ELETTRICITÀ

a) Raccordo delle reti di elettricità isolate alle reti interconnesse europee

	Progetto individuato	Specificazione
a1	<i>Regno Unito</i> Raccordo per cavo sottomarino dall'Irlanda del Nord alla Scozia	— Raccordo isola Magee — Coylton
a4	<i>Grecia — Italia</i> Raccordo per cavo sottomarino della rete greca alla rete italiana attraverso il nord-ovest della Grecia e il sud-est dell'Italia	— Raccordo Epiro — Puglia
a7	<i>Regno Unito</i> Collegamento per cavo sottomarino dell'isola di Man	— Raccordo Inghilterra nord-occidentale-Isola di Man

b) Sviluppo delle interconnessioni tra gli Stati membri

	Progetto individuato	Specificazione
b1	<i>Germania — Danimarca</i> Collegamento per cavo sottomarino tra la rete tedesca (UCPTE) e la rete orientale della Danimarca (NORDEL)	— Raccordo Bjæverskov — Bentwisch
b4	<i>Francia — Belgio</i> Completamento del collegamento tra le reti dei due paesi attraverso il nord-est della Francia ed il sud-est del Belgio	— Linea Moulaine — Aubange
b5	<i>Francia — Germania</i> Rafforzamento dei collegamenti tra i due paesi	— Linea Vigy (F) — Marlenheim (F) — Uchtelfangen (D)
b6	<i>Francia — Italia</i> Collegamento tra le reti dei due paesi attraverso il sud-est della Francia e il nord-ovest dell'Italia	— Linea Grand Ile — Piossasco
b7	<i>Francia — Spagna</i> Collegamento terrestre tra le reti dei due paesi attraverso il sud-ovest della Francia e il nord della Spagna	— Linea Cazaril — Aragão o tracciato alternativo, con connessione alla linea Sallente — Sentmenat
b9	<i>Belgio — Lussemburgo</i> Collegamento tra le reti dei due paesi	— Linea Aubange — Bertrange
b10	<i>Spagna — Portogallo</i> Rafforzamento e completamento dei collegamenti tra i due paesi attraverso le regioni nel nord del Portogallo e il nord-ovest della Spagna	— Linea Mesón — Lindoso — Linea Aldeadavila — Douro International
b10(a)	<i>Spagna — Portogallo</i> Nuovo collegamento tra i due paesi attraverso il sud del Portogallo ed il sud-ovest della Spagna	— Linea Balboa — Sines

Progetto individuato	Specificazione
b11 <i>Finlandia — Svezia</i> Rafforzamento delle interconnessioni a nord del Golfo di Botnia	— Linea Petäsjäskoski — Letsi — Linea Pikkarala (FIN) — Keminmaa (FIN) — Svartbyn (S)
b12 <i>Austria — Italia</i> Rafforzamento delle connessioni tra il nord dell'Italia e la rete austriaca	— Linea Linz — Cordignano
b13 <i>Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord)</i> Rafforzamento dei collegamenti tra Irlanda e l'Irlanda del Nord	— Specificazioni da definirsi
b14 <i>Austria — Germania</i> Rafforzamento dei collegamenti tra i due paesi	— Linea St. Peter — Isar
b15 <i>Paesi Bassi — Regno Unito</i> Collegamento per cavo sottomarino tra il sud-est dell'Inghilterra e la zona centrale dei Paesi Bassi	— Raccordo zona di Rotterdam — sud-est dell'Inghilterra

c) Sviluppo dei collegamenti interni necessari a valorizzare le interconnessioni tra gli Stati membri

Progetto individuato	Specificazione
c2 <i>Danimarca</i> Collegamento per cavo sottomarino tra la rete occidentale (UCPTE) ed orientale (NORDEL) del paese	— Raccordo Funen — Zealand
c3 <i>Paesi Bassi</i> Rafforzamento dei collegamenti della zona nord-est del paese	— Linea Zwolle — Meeden — Eemshaven
c4 <i>Francia</i> Rafforzamento dei collegamenti nella zona nord-est del paese	— Linea Sierrentz — Mullbach
c5 <i>Italia</i> Rafforzamento e sviluppo dei collegamenti sugli assi est-ovest nel nord del paese nonché sull'asse nord-sud	— Collegamenti lungo l'asse est-ovest: — linea Vado Ligure — Morigallo — linea Caorso — San Damaso — linea Rondissone-Castelnuovo/Scivia — linea Turbigo — Rho — linea Turbigo — Baggio — linea Gorlago — San Fiorano — sottostazione San Fiorano — linea Turbigo — Piedilago — stazione di rifornimento di Piedilago — Connessioni lungo l'asse nord-sud: — linea Tavarnuzze — Poggio a Caiano — Calenzano — linea Pietrafitta — Santa Barbara — linea Santa Barbara — Tavarnuzze — sottostazione di Tavarnuzze — linea Matera — Santa Sofia — linea Galatina — Taranto Nord — linea Pian della Speranza/Roma Nord — Montalto/Suvereto

Progetto individuato	Specificazione
c5(a) <i>Italia</i> Rafforzamento e sviluppo dei collegamenti sull'asse est-ovest nella zona nord-occidentale del paese e sull'asse nord-sud nella zona centrale	— Connessioni lungo l'asse est-ovest: — linea Chivasso — Magenta — linea Colunga — Calenzano — Connessioni lungo l'asse nord-sud: — Linea Pietrafitta — Villavalle
c6 <i>Spagna</i> Rafforzamento e sviluppo dei collegamenti nelle regioni a nord del Paese nonché nelle regioni lungo l'asse mediterraneo	— Connessioni nel nord: — linea Soto — Penagos — Gueñes — Itxaso — linea Aguayo — «Penagos — Barcina» — Connessioni lungo l'asse del Mediterraneo: — linea Almeria — Rocamora — linea Pinar — Tajo — linea Caparacena — «Tajo — Almería» — linea Sentmenat — Bescanó — linea Bescanó — «Vic — Baixas»
c7 <i>Portogallo</i> Rafforzamento dei collegamenti necessari per l'interconnessione con la Spagna al nord e al centro del paese	— Linea Pego — Rio Maior II — Linea Recarei — Douro Internacional
c8 <i>Grecia</i> Rafforzamento dei collegamenti sull'asse est-ovest nel nord del paese	— Linea Arachthos — Ptolemais
c9 <i>Irlanda</i> Rafforzamento dei collegamenti nel nord-ovest del paese	— Connessioni nelle Contee di Donegal
c10 <i>Spagna</i> Rafforzamento e sviluppo dei collegamenti nella zona nord-orientale ed occidentale del paese, in particolare al fine di collegare alla rete le capacità di produzione di elettricità di origine eolica	— Connessioni nel nord-est: — in Alava, Aragón e Navarra — Connessioni in occidente: — in Galizia
c11 <i>Svezia</i> Rafforzamento e sviluppo dei collegamenti interni	— Connessioni nella Svezia settentrionale — Connessioni nella Svezia centrale — Connessioni nel Sud della Svezia
c12 <i>Germania</i> Sviluppo dei collegamenti nel nord del paese	— Linea Lubeca/Siems — Görries — Güstrow — Linea Lubeca/Siems — Krümmel

d) Sviluppo delle interconnessioni con i paesi terzi dell'Europa e del bacino mediterraneo che contribuiscono a migliorare l'affidabilità, la sicurezza e l'approvvigionamento delle reti elettriche comunitarie

Progetto individuato	Specificazione
d2 <i>Germania — Polonia</i> Rafforzamento dei collegamenti tra i due paesi	— Linea Hagenwerder — Mikulowa — Linea Neuenhagen (D) — Vierraden (D) — Krajnik (PL)
d3 <i>Germania — Norvegia</i> Collegamento per cavo sottomarino tra il nord della Germania (UCPTE) e il sud della Norvegia (NORDEL)	— Raccordo Brunsbüttel — Sud Norvegia

Progetto individuato	Specificazione
d5 <i>Italia — Svizzera</i> Rafforzamento dei collegamenti tra il nord dell'Italia e la Svizzera	— Linea San Fiorano — Robbia — Linea Piedilago — Airolo
d8 <i>Grecia — Paesi balcanici</i> Rafforzamento dei collegamenti tra Grecia e rispettivamente Albania, Bulgaria e l'ex Jugoslavia, compreso il ripristino dei collegamenti con la regione settentrionale dell'ex Jugoslavia e la rete UCPTÉ	— Linea Filippi (GR) — Plovdiv o Maritsa 3 (Bulgaria) — Linea Amintaio (GR) — Bitola (ERIM) — Linea Salonicco (GR) — Mostar (Bosnia) — Melina (Croazia)
d9 <i>Grecia — Turchia</i> Collegamento tra i due paesi attraverso la parte nord-est della Grecia	— Sezione in Grecia: — linea Salonicco — Filippi — linea Filippi — frontiera GR/TU — Sezione in Turchia
d10 <i>Regno Unito — Norvegia</i> Collegamento per cavo sottomarino tra il nord-est dell'Inghilterra e il sud della Norvegia (NORDEL)	— Specificazioni da definirsi
d11 <i>Paesi Bassi — Norvegia</i> Collegamento per cavo sottomarino tra il nord-est dei Paesi Bassi (UCPTÉ) e il sud della Norvegia (NORDEL)	— Raccordo Eemshaven — Lista
d13 <i>Spagna — Marocco</i> Collegamento per cavo sottomarino tra il sud della Spagna e la rete del Marocco	— Raccordo Pinar — Tetuán
d14 <i>Perimetro baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia</i> Rafforzamento e sviluppo dei collegamenti tra le reti di questi paesi con linee aeree e/o cavi sottomarini	— Raccordo Finlandia meridionale — Viborg (Russia) — San Pietroburgo (Russia) — Raccordo Svezia — Finlandia (per cavo sottomarino) — Raccordo Svezia — Polonia (per cavo sottomarino) — Germania — Polonia — Lituania — Bielorussia — Russia (raccordo est-ovest ad alta potenza) — Raccordo Polonia — Lituania — Altre connessioni: specificazioni da definirsi
d15 <i>Svezia — Norvegia</i> Rafforzamento dei collegamenti fra i due paesi	— Linea Grundfors — Narvik — Linea Svezia centrale — Norvegia centrale — Linea sud-ovest della Svezia — regione di Oslo
d16 <i>UE — Bielorussia — Russia — Ucraina</i> Sviluppo dei collegamenti e dell'interfaccia tra la rete UCPTÉ (estesa) e le reti dei paesi terzi dell'Europa orientale, compreso il trasferimento degli impianti di conversione HVDC operanti tra Austria ed Ungheria, tra Austria e Repubblica ceca e tra Germania e Repubblica ceca	— Connessione tra le reti UCPTÉ e CENTREL — Connessione tra le reti UCPTÉ/CENTREL e i paesi balcanici — Connessione e interfaccia fra la rete estesa UCPTÉ e Bielorussia, Russia e Ucraina, con riconversione delle stazioni di HVDC esistenti.

RETI DEL GAS

e) Introduzione del gas naturale in nuove regioni

Progetto individuato	Specificazione
<p>e4 <i>Spagna</i> Creazione di reti del gas nelle regioni di Galizia, Estremadura, Andalusia, Valencia-Sud, Murcia e compreso un terminale GNL in Galizia</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Rete in Galizia — Rete in Estremadura — Rete in Andalusia — Gasdotto Valencia — Murcia — Cartagena — GNL a Huelva (ampliamento del terminale esistente) — GNL a Cartagena (ampliamento del terminale esistente) — GNL in Galizia (nuovo terminale)
<p>e5 <i>Portogallo</i> Creazione, nel paese, in particolare lungo la facciata atlantica, di una rete del gas</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Gasdotto Setubal — Braga
<p>e5(a) <i>Portogallo</i> Costruzione di un terminale GNL lungo la costa atlantica</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Specificazioni da definirsi
<p>e6 <i>Grecia</i> Creazione di una rete del gas nel paese, in particolare lungo la facciata egea, compreso un terminale GNL in Attica e servizi di deposito</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Rete principale: <ul style="list-style-type: none"> — gasdotto frontiera GR/Bulgaria — Atene — GNL in Revithoussa (nuovo terminale) — Sezioni ad alta pressione: <ul style="list-style-type: none"> — sezione ad alta pressione nelle zone di Salonicco, Volos e Attica — sezione ad alta pressione per la Tracia — sezione ad alta pressione per Corinto — sezione ad alta pressione per il nord-ovest della Grecia — Depositi sotterranei — Terminale e rete di GNL nell'isola di Creta

f) Collegamento delle reti del gas isolate alle reti interconnesse europee, compresi i necessari rafforzamenti delle reti esistenti, nonché collegamento delle reti di gas naturale separate

Progetto individuato	Specificazione
<p>f1 <i>Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord)</i> Collegamento tra le reti del gas dell'Irlanda e del Regno Unito (Irlanda del Nord)</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Gasdotto Dublin — Belfast
<p>f2 <i>Regno Unito — Continente europeo</i> Collegamento sottomarino tra le reti del gas del Regno Unito e la rete continentale attraverso il Belgio</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Gasdotto Bacton-Zeebrugge — Rafforzamento, in Belgio, della rete di approvvigionamento di: <ul style="list-style-type: none"> — Francia — Germania — Paesi Bassi

Progetto individuato		Specificazione
f3	<i>Lussemburgo — Germania</i> Realizzazione di un collegamento per la fornitura del Lussemburgo a partire dalle reti tedesche	— Specificazioni da definirsi
f5	<i>Francia — Spagna</i> Rafforzamento della capacità di trasporto tra i due paesi	— Stazione di compressione a Calahorra (ES), su gasdotto esistente — Gasdotto Perpignan — Barcellona
f6	<i>Portogallo — Spagna</i> Realizzazione di gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso il sud della Spagna, nonché per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo	— Gasdotto Leiria — Còrdoba — Gasdotto Braga (P) — Tuy (E) — Villalba (E) — Ribadeo (E)
f7	<i>Francia</i> Collegamento tra le reti nel sud-ovest e nel sud del paese	— Gasdotto Lias — Toulouse — Gasdotto Toulouse — Cruzy — Fos-sur-Mer
f8	<i>Austria — Germania</i> Rafforzamento delle capacità di trasporto tra l'Austria e la Baviera	— Gasdotto Puchkirchen (A) — Burghausen (D) — Schnaitsee (D)
f9	<i>Austria — Ungheria</i> Collegamento tra le reti dei due paesi	— Gasdotto Baumgarten — Győr — Gasdotto Wiener Neustadt — Sopron
f10	<i>Austria — Slovacchia</i> Collegamento dell'Austria ai depositi sotterranei in Slovacchia	— Gasdotto Baumgarten — March (deposito di Lab)
f11	<i>Austria</i> Collegamento tra i gasdotti che collegano l'Austria, rispettivamente alla Germania e all'Italia	— Gasdotto Krift — Pyhrn
f12	<i>Grecia — Albania</i> Collegamento tra le reti dei due paesi	— Gasdotto nord-ovest della Grecia — Elbasan

g) Aumento delle capacità ricettive (GNL) e di deposito necessarie a soddisfare la domanda, nonché diversificazione delle fonti e dei percorsi di incanalamento del gas naturale

Progetto individuato		Specificazione
g1	<i>Irlanda</i> Sviluppo del deposito di gas naturale per l'approvvigionamento della rete irlandese	— Deposito sotterraneo a Kinsale Head
g3	<i>Francia</i> Estensione della capacità del terminale GNL esistente nell'ovest della Francia	— GNL a Montoir (ampliamento del terminale esistente)
g4	<i>Italia</i> Costruzione di un nuovo terminale GNL che permetta la diversificazione della fornitura segnatamente per i bisogni della produzione di elettricità	— Specificazioni da definirsi
g7	<i>Francia</i> Estensione delle capacità di deposito sotterraneo nel sud-ovest del paese	— Deposito a Lussagnet (ampliamento del sito esistente)

Progetto individuato	Specificazione
g8 <i>Spagna</i> Sviluppo delle capacità di deposito sotterraneo sull'asse nord-sud del paese	— Deposito lungo l'asse nord-sud (nuovi siti) in: — Cantabria — Aragón — Castilla y León — Castilla-La Mancha — Andalusia
g8(a) <i>Spagna</i> Sviluppo delle capacità di deposito sotterraneo nell'asse mediterraneo	— Deposito lungo l'asse del Mediterraneo (nuovi siti) in: — Catalogna — C.A. Valenciana — Murcia
g9 <i>Portogallo</i> Creazione di un'installazione di deposito sotterraneo	— Deposito nella zona di Monte Redondo (nuovo sito)
g11 <i>Belgio</i> Estensione della capacità di deposito sotterraneo esistente nel nord del paese	— Deposito a Loenhout (ampliamento del sito esistente)
g12 <i>Danimarca</i> Estensione della capacità di deposito sotterraneo attraverso lo sviluppo delle capacità dei siti esistenti o la creazione di un nuovo sito in prossimità della frontiera con la Germania	— Deposito a Stenlille (ampliamento del sito esistente) — Deposito a Toender (nuovo sito)
g13 <i>Austria</i> Estensione e sviluppo delle capacità di deposito sotterraneo	— Deposito a Puchkirchen (ampliamento del sito esistente), con gasdotto di collegamento al sistema MEGAL presso Wildenranna — Deposito a Baumgarten (nuovo sito)

h) Aumento delle capacità di trasporto (gasdotti di afflusso) necessarie per soddisfare la domanda e la diversificazione delle fonti e dei percorsi di incanalamento del gas naturale

Progetto individuato	Specificazione
h1 <i>Norvegia — Francia</i> Costruzione di un quarto gasdotto tra i giacimenti norvegesi (Mare del Nord) e il continente	— Gasdotto Sleipner — Dunquerque
h3 <i>Norvegia — Danimarca — Svezia — Finlandia — Russia — Paesi baltici</i> Creazione e sviluppo di collegamenti tra le reti di questi paesi al fine della maggiore creazione di una rete del gas integrata	— Specificazioni da definirsi
h4 <i>Algeria — Spagna — Portogallo — Francia</i> Creazione di una nuova linea di gasdotti che permetta l'approvvigionamento, a partire dall'Algeria e attraverso il Marocco, in una prima fase della Spagna e del Portogallo e, in una seconda fase, della Francia	— Gasdotto Algeria — Marocco — Spagna (fino a Cordova) — Prolungamento verso nord-est: — gasdotto Cordova — Cartagena — gasdotto Cordova — Francia — Prolungamento verso nord-ovest: — gasdotto occidentale: Estremadura — Castilla y León — Asturie — Galizia

Progetto individuato	Specificazione
<p>h5 <i>Algeria — Tunisia — Italia</i> Rafforzamento della capacità di trasporto dei gasdotti transmediterranei verso l'Italia, a partire dalle risorse algerine</p>	<p>— Raddoppiamento del gasdotto transmediterraneo (via Sicilia)</p>
<p>h6 <i>Russia — Ucraina — UE</i> Rafforzamento della capacità di trasporto verso l'Unione europea a partire dalle risorse russe, mediante il principale asse attualmente esistente, attraverso l'Ucraina, la Slovacchia e la Repubblica ceca</p>	<p>— Sezione in Russia, Ucraina e Slovacchia</p> <p>— Sezione nella Repubblica ceca, Germania e Francia</p> <p>— Sezione in Austria e Italia</p>
<p>h7 <i>Russia — Bielorussia — Polonia — UE</i> Creazione di un secondo asse di trasporto, a partire dalle risorse russe verso l'Unione europea, attraverso la Bielorussia e la Polonia</p>	<p>— Sezione in Russia e Bielorussia</p> <p>— Sezione in Polonia</p> <p>— Sezione in Germania:</p> <p>— gasdotto YAGAL (tra Francoforte/Oder e il gasdotto STEGAL)</p> <p>— gasdotto WEDAL (tra il gasdotto MIDAL e Eynatten, alla frontiera B/D)</p>
<p>h11 <i>Bulgaria — Grecia</i> Adeguamento della rete di trasporto del gas in Bulgaria al fine di assicurare l'approvvigionamento, a partire dalle risorse russe, della rete del gas in Grecia</p>	<p>— Raddoppiamento della rete di trasporto in Bulgaria: Kardan — Valchi Dol — Lozenets — St. Zagora — Ihtiman</p> <p>— Nuovo gasdotto: Ihtiman (Bulgaria) — frontiera Bulgaria/Grecia</p>
<p>h12 <i>Belgio — Germania</i> Gasdotto di raccordo tra la rete belga e la rete tedesca</p>	<p>— Sezione in Belgio:</p> <p>— gasdotto Berneau — Eynatten (frontiera B/D)</p>
<p>h13 <i>Germania — Repubblica ceca — Austria — Italia</i> Costruzione di un sistema di gasdotti di raccordo tra le reti del gas tedesche, ceche, austriache e italiane</p>	<p>— Gasdotto Burghausen (D) — Mauerkirchen (A)</p> <p>— Altri gasdotti di collegamento: specificazioni da definirsi</p>
<p>h14 <i>Russia — Ucraina — Slovacchia — Ungheria — Slovenia — Italia</i> Costruzione di un nuovo gasdotto tra i giacimenti russi e l'Italia</p>	<p>— Sezione in Russia, Ucraina e Slovacchia</p> <p>— Sezione in Ungheria e Slovenia</p> <p>— Sezione in Italia</p>

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1997

relativa all'immissione in commercio del T 102-test (*Streptococcus thermophilus* T 102), ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/549/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in conformità degli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE, esiste una procedura comunitaria secondo la quale l'autorità competente in ciascuno Stato membro può dare il proprio consenso all'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati;

considerando che una notificazione riguardante l'immissione sul mercato di un tale prodotto è stata sottoposta all'autorità competente della Finlandia;

considerando che detta autorità ha successivamente trasmesso il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di un altro Stato membro hanno sollevato obiezioni in merito;

considerando che, pertanto, in forza dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/220/CEE, la Commissione deve prendere una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 21 della stessa direttiva 90/220/CEE;

considerando che, avendo esaminato in base alla direttiva 90/220/CEE l'obiezione sollevata e le informazioni contenute nella pratica, la Commissione ha raggiunto le seguenti conclusioni:

— non vi è motivo di ritenere che si verificheranno effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dovuti all'introduzione nello *Streptococcus Thermophilus* T 102 del gene che codifica per la cloranfenicol-acetil-transferasi sul plasmidio pMJ 763;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6 e l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 90/220/CEE prevedono clausole

supplementari di salvaguardia qualora si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi del prodotto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fermo restando il disposto di altre norme comunitarie, le autorità competenti della Finlandia consentono l'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato dalla Valio Oy (Rif. C/FI/96-1NA):

fiale contenenti un preparato liofilizzato di *Streptococcus thermophilus* T 102, che è stato trasformato con il plasmidio pMJ 763 contenente geni sintetici luxA, luxB derivanti da *Xenorhabdus luminescens*, il gene della cloranfenicol-acetil-transferasi derivante dal plasmidio pVS2 sotto l'effetto regolatore di un promotore Lactococcal P45 ed un terminatore di sequenza derivante da *Escherichia Coli* rrnB.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72.